

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE  
SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE  
FORME DI TUTELA  
(WHISTLEBLOWING)****AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981  
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it**INDICE**

PREMESSA.....	2
ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
ART. 2 - AMBITO SOGGETTIVO.....	2
ART. 3 - AMBITO OGGETTIVO.....	3
ART. 4 - CONDIZIONI PER LA SEGNALAZIONE.....	3
ART. 5 - QUANDO SI PUÒ SEGNALARE.....	3
ART. 6 - I CANALI DI SEGNALAZIONE.....	4
ART. 7 - SEGNALAZIONE INTERNA.....	4
ART. 7 BIS - GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA - WHISTLEBLOWING.....	5
ART. 8 - SEGNALAZIONE ESTERNA AD ANAC.....	5
ART. 9 - DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	6
ART. 10 - DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	6
ART. 11 - GESTIONE SEGNALAZIONE ORDINARIA - NON WHISTLEBLOWING.....	6
ART. 12 - RISERVATEZZA.....	7
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	7
ART. 14 - DIVIETO DI RITORSIONE.....	8
ART. 15 - LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ.....	9
ART. 16 - PERDITA DELLA TUTELA.....	9
ART. 17 - DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI.....	9
ART. 18 - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	9
ART. 19 - TRASPARENZA.....	10
ART. 20 - REVISIONE PERIODICA DEL TESTO.....	10
ART. 21 - NORME DI RINVIO.....	10

Ed.	Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Redazione	Verifica di conformità al SGQ	Approvazione
01	00	27.11.2023	Prima emissione	Avv. M. Bazzana	Dr.ssa M.A. Rizzieri	Dr. M. Galavotti

**VERIFICA E CONFERMA DEI CONTENUTI**

Ed.	Rev.	Data	Approvazione

**PREMESSA**

Con il termine “whistleblower” si intende la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo.

Al whistleblower che si espone con segnalazioni, denunce o divulgazione pubblica, è garantita la protezione, sia in termini di tutela della riservatezza, ma anche in caso di ritorsioni.

La tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione a conferma dell’intenzione del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l’istituto in questione un importante presidio per la legalità, per la concorrenza e per garantire il buon andamento e l’imparzialità delle pubbliche amministrazioni. Pertanto l’istituto del whistleblowing è previsto all’interno del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza.

Il presente regolamento ha lo scopo:

- a) di fornire indicazioni sulle modalità di trasmissione e segnalazione delle condotte illecite;
- b) indicare i soggetti abilitati a ricevere le segnalazioni e competenti ad effettuarne la verifica;
- c) delineare le misure di protezione della persona segnalante e dei soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione.

**ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- 1 Il presente regolamento è adottato in conformità al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali.
- 2 L’art. 23 del suddetto decreto abroga, a partire dal 15/07/2023, l’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, l’art. 6, commi 2-ter e 2-quater del D.Lgs. n. 231/2001 e l’art. 3 L. n. 179/2017.
- 3 L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al fine di fornire indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne da parte di ANAC stessa, oltre che principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni ha adottato con delibera n. 311 del 12/07/2023 specifiche “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.

**ART. 2 - AMBITO SOGGETTIVO**

- 1 I soggetti legittimati a segnalare, denunciare, effettuare una divulgazione pubblica (di seguito “whistleblower”), e pertanto tutelati, sono le persone che operano nel contesto lavorativo dell’ASST della Valcamonica (di seguito “ASST”), in qualità di:
  - dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato;
  - lavoratori autonomi;
  - collaboratori, liberi professionisti e i consulenti;
  - volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  - persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
- 2 Le misure di protezione sono applicate anche ad ulteriori soggetti - diversi dal segnalante - che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell’ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, ovvero:
  - facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo;
  - persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  - colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  - enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante;
  - enti presso i quali lavora il segnalante;
  - enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

**ART. 3 - AMBITO OGGETTIVO**

1 Oggetto della segnalazione sono i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ASST e consistono in:

- illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- atti o omissioni che vanificano oggetto o finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE.

2 La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- informazioni relative alle condotte volte ad **occultare** le violazioni sopra indicate;
- attività illecite **non ancora compiute**, ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- **fondati sospetti**.

3 **Sono escluse** le tutele al whistleblower e pertanto NON possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. n.24/2023. La tutela del whistleblower non trova applicazione alle segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'UE.

**ART. 4 - CONDIZIONI PER LA SEGNALAZIONE**

1 La persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientranti nell'ambito della normativa.

2 Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse all'integrità dell'amministrazione pubblica.

**ART. 5 - QUANDO SI PUÒ SEGNALARE**

La segnalazione può effettuarsi:

- quando il rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (es. pensionati).

**ART. 6 - I CANALI DI SEGNALAZIONE**

- 1 La segnalazione deve essere effettuata utilizzando i canali previsti:
  - interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
  - esterno (ANAC);
  - divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  - denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.
- 2 **Scelta del canale di segnalazione:** in via prioritaria, i segnalanti devono effettuare la segnalazione attraverso il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.
- 3 I motivi che hanno indotto il whistleblower a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono da considerarsi irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

**ART. 7 - SEGNALAZIONE INTERNA**

L'ASST ha attivato canali di segnalazione interna, che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la **riservatezza** dell'identità della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta, dei soggetti comunque menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

**1 Contenuto della segnalazione**

- a) Il segnalante deve indicare chiaramente:
  - nell'oggetto della segnalazione, che si tratta di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e avvalersi delle tutele previste per il whistleblower. In assenza della chiara indicazione, infatti, la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria e il segnalante non beneficerebbe delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione;
  - le generalità del segnalante;
  - la descrizione del fatto;
  - le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  - le generalità del segnalato o altri elementi che consentano di identificarlo;
  - un proprio recapito presso cui essere contattato, dal RPCT o da un proprio collaboratore individuato per la funzione e autorizzato al trattamento di dati, nel caso siano necessarie integrazioni/chiarimenti;
  - la modalità di un eventuale contatto diretto con il RPCT se richiesta dal segnalante (es. incontro, appuntamento telefonico);
  - altre informazioni ritenute utili.
- b) È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.
- c) È utile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

**2 Destinatario della segnalazione:**

Il soggetto destinatario della segnalazione è il **Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'ASST della Valcamonica** cui è affidata la gestione della segnalazione e che ha accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione.

Il RPCT limita il trasferimento delle informazioni e dei dati contenuti nella segnalazione ai casi strettamente necessari.

Il RPCT è autorizzato al trattamento dei dati personali da parte dell'Azienda e ha una specifica formazione in materia di privacy.

Il RPCT nella gestione/istruttoria della segnalazione può avvalersi di collaboratori individuati per la funzione e autorizzati al trattamento di dati.

**3 Modalità di segnalazione interna****a) Piattaforma informatica:**

L'ASST della Valcamonica utilizza la piattaforma informatica (WhistleblowingPA) di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions Impresa Sociale dotata di strumenti di crittografia e realizzata tramite il software GlobaLeaks che permette di dialogare in modo anonimo con il segnalante, senza possibilità, per il ricevente o altri soggetti, di rintracciare l'origine della segnalazione:

- accedendo all'indirizzo: <https://asstvalcamonica.whistleblowing.it/#/>
- la segnalazione è effettuata attraverso la compilazione di un questionario;
- può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone);



– nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, monitorarne l’andamento e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

b) **servizio postale: ASST della Valcamonica - Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) - Via Nissolina n. 2, 25043 Breno (BS)** con invio del modulo M GPD 024 “Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 “Decreto Whistleblowing” debitamente compilato in busta chiusa recante la dicitura “riservata personale”;

c) **“brevi manu”** con consegna del modulo M GPD 024 debitamente compilato;

d) **incontro diretto con il RPCT**, su richiesta del segnalante;

e) **appuntamento telefonico con il RPCT**. La segnalazione viene raccolta durante lo stesso colloquio, verbalizzato mediante resoconto dettagliato della conversazione, previo consenso alla registrazione ai sensi del RGPD 2016/679.

La segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo M GPD 024, purché contenente gli elementi essenziali indicati nel comma 1 del presente articolo.

**Le modalità di segnalazione sono pubblicate sul sito web istituzionale [www.asst-valcamonica.it](http://www.asst-valcamonica.it) (sezione Amministrazione Trasparente→Altri contenuti→Prevenzione della Corruzione) e sulla rete intranet.**

#### **ART. 7 BIS - GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA - WHISTLEBLOWING**

1 Nella gestione della segnalazione whistleblowing interna, il RPCT:

a) rilascia al segnalante un **avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione**;

b) **dà un diligente seguito alle segnalazioni ricevute**. Valutata l’ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, avvia l’istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutarne la sussistenza, mantiene le interlocuzioni con il segnalante a cui può richiedere, se necessario, integrazioni;

c) **entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento (o, in mancanza, dalla scadenza dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione) fornisce riscontro alla segnalazione**;

d) comunica alla persona segnalante l’esito finale della segnalazione.

2 Il RPCT, **per valutare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione e l’ammissibilità** e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste, può considerare i seguenti aspetti:

– manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;

– accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconfidente.

In presenza di segnalazione non ammissibile si procede con l’archiviazione della segnalazione, dando avviso al soggetto segnalante.

**3 Segnalazione inviata ad un soggetto non competente**

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT la segnalazione deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Ad esempio, se una segnalazione perviene in busta chiusa sulla quale è indicato che si tratta di una segnalazione di whistleblowing o è riportato “Riservata personale” per RPCT, colui che la riceve, senza aprirla, la trasmette tempestivamente al RPCT.

4 I Sistemi Informativi Aziendali sono tenuti a verificare periodicamente che sia garantita l’adeguatezza e l’efficacia degli strumenti informatici apprestati a tutela della riservatezza del segnalante.

#### **ART. 8 - SEGNALAZIONE ESTERNA AD ANAC**

1 L’Autorità competente per le segnalazioni esterne è l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), a cui è possibile segnalare, in via sussidiaria, **solo se ricorra una delle seguenti condizioni**:

– il canale interno aziendale non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;

– la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna senza seguito;

– la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ragionevolmente che se effettuasse la segnalazione internamente alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero correrebbe il rischio di possibili ritorsioni a suo carico;

– la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE  
SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE  
FORME DI TUTELA**

(WHISTLEBLOWING)

- 2 Per quanto concerne le modalità di segnalazione esterna, ANAC garantisce, tramite strumenti crittografati, la riservatezza su identità della persona coinvolta, del segnalante e del contenuto della segnalazione.
- 3 Il whistleblower può effettuare la segnalazione tramite i canali attivati e gestiti da ANAC (piattaforma informatica, segnalazioni orali, incontri diretti), pubblicati nel proprio sito web e descritti nella Parte II delle Linee Guida di ANAC.
- 4 L'ANAC fornisce riscontro in merito alla segnalazione, entro tre mesi (elevabili a sei mesi, in presenza di giustificate e motivate ragioni), dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

**ART. 9 - DIVULGAZIONE PUBBLICA**

- 1 La divulgazione pubblica consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni riguardanti le violazioni a mezzo stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone, inclusi anche i social network e i nuovi canali di comunicazione (ad esempio Facebook, Twitter, Youtube, Instagram).
- 2 I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
  - la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
  - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

**ART. 10 - DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

- 1 Il whistleblower può inoltrare una denuncia di condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, anche alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili.
- 2 Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.
- 3 Laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

**ART. 11 - GESTIONE SEGNALAZIONE ORDINARIA - NON WHISTLEBLOWING**

- 1 Sono considerate ordinarie - quindi il segnalante non potrà beneficiare della protezione disposta dal presente Regolamento e dal D.Lgs. n. 24/2023 - le segnalazioni:
  - **presentate al RPCT da soggetti estranei al contesto lavorativo** dell'ASST della Valcamonica (vedere art. 2);
  - **non ricomprese nell'ambito oggettivo** previsto dal presente regolamento (vedere art. 3);
  - **presentate al superiore gerarchico**, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013);
  - **anonime**, da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante.
- 2 Nel caso in cui la segnalazione pervenga al RPCT, e risulti non palesemente infondata, il RPCT provvede a comunicare la segnalazione al Dirigente della struttura di appartenenza dell'autore della violazione segnalata affinché provveda all'adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
- 3 Se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.
 

L'Azienda è tenuta a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

**ART. 12 - RISERVATEZZA**

- 1 È garantita la riservatezza:
  - della persona segnalante;
  - del facilitatore;
  - della persona segnalata/coivolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
  - del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
- 2 A tutela della riservatezza:
  - l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, senza il consenso espresso del segnalante;
  - la protezione deve riguardare non solo il nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
  - va estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, va garantita durante tutte le fasi del procedimento fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante, compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti;
  - si deve dare preferenza alla gestione informatizzata delle segnalazioni, con il ricorso a strumenti di crittografia;
  - la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato, pertanto non può essere oggetto di visione né di estrazione copia da parte dei richiedenti;
  - ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra autorità competenti, viene effettuato nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali;
  - in presenza di dati manifestamente non utili ai fini della segnalazione si procede alla cancellazione immediata degli stessi.
- 3 Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.  
 Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei Conti**, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.  
 Nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.  
 Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
- 4 Nei seguenti casi per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:
  - nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
  - nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
 L'obbligo di tutelare la riservatezza impone che un eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni avvenga sempre con il consenso espresso della stessa. Quindi l'Azienda in qualità di titolare del trattamento, autorizza al trattamento dei dati personali tutti i dipendenti coinvolti nel trattamento di tali dati.
- 5 Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al presente regolamento o al D.Lgs. n. 24/2023 o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

**ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 1 Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra autorità competenti, deve avvenire in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs n. 196/2003, D.Lgs. n. 51/2018). La comunicazione di dati personali da parte di istituzioni, organi o organismi dell'UE avviene in conformità del Regolamento (UE) 2018/1725.
- 2 La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona segnalata/coivolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.



- 3 I titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare, in particolare, i seguenti principi fondamentali:
- liceità, correttezza e trasparenza: trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati;
  - limitazione della finalità: raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati;
  - minimizzazione dei dati: garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In presenza di dati manifestamente non utili ai fini della segnalazione si procede alla cancellazione immediata degli stessi;
  - esattezza: assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita;
  - limitazione della conservazione;
  - integrità e riservatezza;
  - garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione;
  - assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento;
  - pubblicare sul sito web un'informativa sul trattamento dei dati personali.

#### **ART. 14 - DIVIETO DI RITORSIONE**

- 1 È vietata **ogni forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata.**
- 2 La ritorsione si configura come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.
- 3 Le **condizioni per l'applicazione delle misure di protezione** sono:
  - convinzione ragionevole del segnalante che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione indicato dall'art. 3;
  - rispetto delle modalità di segnalazione e riservatezza previste dal presente regolamento;
  - consequenzialità tra segnalazione e misure ritorsive subite.

Non sono sufficienti le semplici supposizioni così come le notizie di pubblico dominio.  
Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare.  
L'intento discriminatorio non sussiste nella circostanza in cui il presunto responsabile abbia tenuto il medesimo comportamento anche in epoca antecedente alla segnalazione.
- 4 La tutela del whistleblower si applica anche nei casi di segnalazioni anonime, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e organismi competenti dell'UE.
- 5 Elencazione delle ritorsioni con carattere esemplificativo, non tassativo:
  - a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
  - b) retrocessione di grado o mancata promozione;
  - c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
  - d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  - e) note di demerito o referenze negative;
  - f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  - g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
  - h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
  - i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  - j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  - k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  - m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  - n) annullamento di una licenza o di un permesso;
  - o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
- 6 La gestione delle comunicazioni di ritorsioni **compete ad ANAC.**  
Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, possono essere comunicate ad ANAC (dai soggetti indicati all'art. 2 del presente regolamento) che attiverà il procedimento di verifica ed irrogherà l'eventuale sanzione.  
I soggetti che per errore fossero destinatari di una comunicazione di ritorsione sono tenuti a garantire la



riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

- 7 L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell'amministrazione indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.
- 8 Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti atti o omissioni ritorsivi, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione/denuncia. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere. Invece, sono gravati dell'onere della prova e quindi tenuti a dimostrare di aver subito la ritorsione, i soggetti coinvolti diversi dal segnalante di cui all'art. 2 (ad esempio, facilitatori, colleghi).
- 9 La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria, che adotta anche le misure provvisorie necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione sul posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva posta in essere e la nullità degli atti adottati.

#### **ART. 15 - LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ**

##### **1 Non è punibile:**

chi riveli o diffonda informazioni:

- sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto;
- relative alla tutela del diritto d'autore;
- alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
- se la segnalazione/divulgazione pubblica/denuncia è stata effettuata nelle modalità richieste dalla normativa e dal presente regolamento.

- 2 Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
- 3 Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

#### **ART. 16 - PERDITA DELLA TUTELA**

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite.

In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante viene irrogata una sanzione disciplinare.

#### **ART. 17 - DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI**

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative sindacali) di cui all'art. 2113, comma 4, del codice civile. Non è consentito, infatti, imporre al whistleblower, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto.

#### **ART. 18 - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

- 1 Le segnalazioni pervenute e la relativa documentazione sono conservate **per il tempo necessario per la trattazione delle stesse e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (limitazione della conservazione).**
- 2 Le segnalazioni effettuate in forma orale, in mancanza di strumenti di registrazione, vengono documentate per iscritto, tramite verbalizzazione, previo consenso del segnalante. Il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro tramite la sottoscrizione dello stesso.

#### **ART. 19 - TRASPARENZA**

- 1 Il presente regolamento è soggetto a pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e sulla rete intranet aziendale.
- 2 Il RPCT intraprende iniziative di sensibilizzazione sull'istituto del whistleblowing mettendo a

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE  
SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE  
FORME DI TUTELA**

(WHISTLEBLOWING)

**R GPD 003  
Ed. 01  
Rev. 00  
Pag. 10 di 10**

disposizione le informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni. Le suddette informazioni vengono divulgate sul sito web istituzionale e sul portale intranet aziendale a tutto il personale.

- 3 L'Azienda dà la più ampia diffusione al presente regolamento, pubblicandolo sul proprio sito internet, e nella rete intranet nonché trasmettendolo ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici istituzionali dell'Azienda, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Azienda.

**ART. 20 - REVISIONE PERIODICA DEL TESTO**

Il presente regolamento potrà essere oggetto di revisione, anche a seguito di confronto con gli organismi rappresentativi di utenti e consumatori e con le organizzazioni sindacali, per verificare possibili lacune o incomprensioni da parte dei soggetti segnalanti.

**ART. 21 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato da tale regolamento si richiamano le norme vigenti e le linee guida ANAC.

Allegati:

- M GPD 024 “Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 “Decreto Whistleblowing”